



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 8	SEDUTA DEL 06/02/2018
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2018-2020 - APPROVAZIONE.	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sei** del mese di **Febbraio** alle ore **20.45** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.


	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	X		18	GIUNTOLI ENZO		X
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO		X	22	MARTINELLI MARCO	X	
6	BONTURI RENATO	X		23	MARTINI CHIARA	X	
7	BORSELLI SERENA	X		24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA	X		25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BUONRIPOSI DONATELLA		X	26	NELLI RITA	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO	X	
12	CONSANI CRISTINA	X		29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	COSENTINO SAMUELE		X	30	PIEROTTI FRANCESCA		X
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO		X
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA	X	
16	GIANNINI GIOVANNI MASSIMO	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			Totale presenti	27	

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Barsanti, Ciardetti, Giannini.

Successivamente all'appello iniziale (21.08) è entrato il consigliere: Bindocci: presenti 28, assenti 5.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Del Chiaro, Bove, Lemucchi (all'appello), Marchini e Mercanti (entrati in corso di seduta).

..... omissis il resto



Durante la trattazione del p.4 all'o.d.g., è entrato il consigliere Bindocci (presenti 28, assenti 5).

Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2018-2020 - APPROVAZIONE.” presentata dal Dirigente del Settore 01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale

premessato che

con il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

le disposizioni del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. concernenti l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali sono state quindi profondamente modificate dal citato D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, con il quale si individuava un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento contabile;

con l'esercizio finanziario 2016 sono diventati pienamente operativi per tutti gli enti locali i principi contabili “armonizzati” e gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs n. 118/2011 cui quindi, anche il Comune di Lucca, si è già uniformato;

il novellato art. 151, comma 1, T.U.E.L. prevede che “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fin presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”; mentre al comma 3, precisa che “*Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale*”;

il novellato art. 174, comma 1, T.U.E.L. stabilisce che “*Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente*”;

con Decreto del 29.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 06.12.2017, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2018, autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, T.U.E.L. sino a tale data;

lo schema di bilancio di previsione finanziario “armonizzato” risulta disciplinato dall'allegato 9 al D.Lgs 118/2011, secondo il quale è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;



L'art. 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 individua quali allegati obbligatori al bilancio di previsione i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

il novellato art. 172 T.U.E.L. elenca gli allegati obbligatori al bilancio di previsione, individuandoli nei documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 (come sopra richiamati), nonché nei seguenti:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;

in merito a quanto disposto dal sopra citato art. 172, comma 1, lettera b), il Settore Dipartimentale 4, con apposita nota prot. 152073 del 20.12.2017, ha confermato che, anche per l'esercizio 2018, non sono presenti aree da alienare, cioè da cedere in proprietà o in diritto di superficie, in aree PEEP o PIP di cui alle leggi sopra richiamate e pertanto non è necessario procedere all'approvazione della delibera di determinazione della quantità, tipo e prezzo di cessione sopra richiamata;

con deliberazione della Giunta Comunale n.390 del 28.12.2017 si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, successivamente approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale (dando atto che lo stesso contiene il piano triennale di razionalizzazione delle



spese di funzionamento di cui all'art. 2, commi 593 e 594, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché il programma degli incarichi di collaborazione con individuazione del limite massimo di spesa per l'anno 2018 di cui all'art. 3, commi 55 e 56, Legge 24.12.2007 n. 244, come modificati dall'art. 46, commi 2 e 3, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 19.12.2017, si è provveduto ad approvare il Programma biennale 2018-2019 delle acquisizioni di beni e servizi;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 05.12.2017, si è provveduto ad approvare, per l'esercizio 2018 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 208 C.d.S., la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 10.11.2017, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio di riferimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 della Legge 449/1997 e dell'art. 91 T.U.E.L;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 376 del 22.12.2017, sono stati individuati i servizi a domanda individuale per l'anno 2018 e si è provveduto alla determinazione del relativo rapporto di copertura;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 19.12.2017, in conformità a quanto stabilito dall'art. 58 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133, si è provveduto a redigere l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, necessario presupposto per l'adozione da parte del Consiglio Comunale, del piano delle alienazioni;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2017, è stato definitivamente approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 19.10.2017, si è provveduto all'adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018. Successivamente, a seguito di osservazioni formulate dagli uffici interni, la Giunta Comunale, con deliberazione n.383 del 28.12.2017, ha provveduto ad apportare alcune modifiche e quindi aggiornare lo schema da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio Comunale;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01.02.2018 è stato definitivamente approvato il Piano degli investimenti di cui all'art. 9 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che contiene al suo interno il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;

in merito alla gestione del servizio rifiuti, occorre segnalare che l'Amministrazione comunale ha introdotto nell'anno 2016 la Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, procedendo quindi all'applicazione della stessa in sostituzione della vigente TARI e, avvalendosi della facoltà disposta dall'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, in virtù del quale "*la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", il Comune di Lucca ha affidato l'integrale gestione della tariffa corrispettiva al soggetto gestore (Sistema Ambiente S.p.A.), il quale è tornato ad essere (come nel precedente regime di T.I.A.) l'effettivo titolare del diritto al pagamento del corrispettivo nei confronti degli utenti, sostenendo direttamente i costi per la completa gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio del comunale. Da ciò consegue che il bilancio di



previsione dell'ente, già dal 2016, non contiene più alcuna previsione né di entrata né di spesa concernente il servizio rifiuti;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2015 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 74 del 27.12.2016, dalla cui gestione non derivano conseguenze dirette o indirette sul bilancio finanziario dell'ente;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2018 è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018 del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158) e, conseguentemente, con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 23.01.2018 si è provveduto all'adozione delle tariffe TARIC per l'anno 2018;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23.01.2018 avente per oggetto "*Conferma per l'anno 2018 della maggiorazione TASI vigente negli anni 2016 e 2017 – Proroga per l'anno 2018 delle aliquote e detrazioni IMU e TASI degli anni 2016 e 2017*" si è provveduto a stabilire il mantenimento per l'anno 2018 della maggiorazione TASI vigente nell'anno 2017, nonché a prorogare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni relative alle componenti IMU e TASI dell'anno 2017;

L'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Pertanto, in virtù di tale disposizione normativa, tutte le tariffe, aliquote, maggiorazioni e addizionali, non oggetto di appositi atti di revisione o modifica adottati nell'ambito della manovra finanziaria complessiva relativa all'esercizio 2018, devono intendersi confermate e quindi prorogate nella misura già stabilita per l'esercizio precedente;

con deliberazione della Giunta Comunale n.396 del 28.12.2017 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020 comprensivo degli allegati obbligatori e corredato di nota informativa;

lo schema di bilancio di previsione ed i documenti contabili di previsione sono stati predisposti nell'osservanza dei principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza e coerenza, continuità e costanza, comparabilità e verificabilità, neutralità, equilibrio di bilancio, competenza finanziaria, competenza economica e prevalenza della sostanza sulla forma, (di cui all'Allegato 1 "*Principi generali e postulati*" al D.Lgs 118/2011) e, nella redazione del bilancio pluriennale, si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;

in particolare, per quanto attiene le previsioni di bilancio per l'annualità 2018:

- le entrate correnti sono state iscritte prendendo a riferimento quelle definitivamente previste nel bilancio del precedente esercizio, nonché il gettito tendenziale delle stesse in attuazione delle norme legislative vigenti e degli elementi di valutazione di cui attualmente si dispone;
- il Fondo di solidarietà è stato previsto sulla base delle norme in vigore e dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Finanza Locale;
- si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento da destinare a spese di investimento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs n. 267/2000, e delle risorse acquisibili attraverso tali fonti, considerando, inoltre, che gli investimenti saranno attivati solo in presenza dell'accertamento delle entrate di riferimento;



- gli stanziamenti di bilancio sono altresì conformi alle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art. 200 del D.Lgs n. 267/2000 e dei dell'art. 3, commi 16-21, della Legge 350/2003;
- sono stati operati accantonamenti prudenziali al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per un ammontare complessivo nel triennio di € 18.492.000, calcolato applicando alle previsioni per ciascun esercizio le percentuali indicate all'art. 1, comma 509, della Legge 190/2014 (seppure la legge di bilancio dello Stato per l'esercizio 2018, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, preveda una revisione delle stesse in senso favorevole agli enti locali, al fine di consentire un adeguamento più graduale dei bilanci locali agli obblighi di accantonamento ad FCDE, destinati per loro natura a contrarre in modo significativo le effettive disponibilità di spesa);
- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei e per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 6 della D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto stimando gli oneri finanziari per il finanziamento degli investimenti programmati, delle assunzioni di personale indicate negli appositi atti di programmazione e dell'attività di recupero evasione in corso di realizzazione. Le spese di investimento inserite nel bilancio finanziario risultano conformi alle direttive contenute nel Piano triennale delle opere pubbliche;

L'art. 18 bis del D.Lgs 118/2011 prevede che *“Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni”*, demandando ad apposito decreto del Ministero dell'Interno la definizione del sistema comune di indicatori per gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali. Con Decreto del 22 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno ha provveduto a dare attuazione a tali disposizioni, approvando gli schemi del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio da adottare con riferimento al bilancio di previsione ed al rendiconto della gestione, precisando che *“gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo”* con obbligo di pubblicazione *“sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale”*. Il decreto stabilisce infine che *“gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019”*. Conseguentemente anche il Comune di Lucca è tenuto ad ottemperare alla disposizione sopra richiamata, allegando al bilancio di previsione il Piano degli indicatori, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. sopra citato;

con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) prima, ed oggi la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), hanno previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. In particolare, l'art. 1, comma 466, della Legge 232/2016 dispone che *“a decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo (quindi anche i comuni) devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento”*. Il comma 468 del medesimo articolo prevede inoltre che *“nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il*



prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione". Conseguentemente il Comune di Lucca, essendo sottoposto alla disciplina del "pareggio di bilancio", è tenuto ad ottemperare alla disposizione sopra richiamata, allegando al bilancio di previsione il prospetto sopra indicato, come peraltro ribadito dal citato art. 172, comma 1, lettera e), T.U.E.L.;

con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 27.07.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, le cui risultanze finali evidenziano un avanzo contabile di amministrazione pari ad € 26.848.312,11, tuttavia interamente gravato dai vincoli conseguenti all'esito del riaccertamento straordinario dei residui all'01.01.2016. In proposito merita ricordare che l'art. 1, comma 538, lettera b), punto 1, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha previsto che l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fosse ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti. Successivamente l'art. 2 del D.M. 02.04.2015, approvato di concerto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Interno, definiva le modalità di ripiano della quota di disavanzo al 1° gennaio 2016 determinato a seguito del riaccertamento straordinario;

in ottemperanza a tali disposizioni, con deliberazione n. 55 del 14.07.2015, il Consiglio Comunale aveva stabilito che il predetto "maggior disavanzo" fosse ripianato in 30 esercizi a quote annuali costanti di € 655.507,07, garantendo la piena copertura del maggior risultato negativo quantificato entro l'esercizio finanziario 2044. In proposito si conferma che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 contribuisce a garantire l'integrale copertura della quota annuale di ripiano del maggior disavanzo come sopra determinata;

quanto sopra premesso

visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020 comprensivo degli allegati obbligatori e corredato di nota integrativa;

ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e dei suoi allegati;


visti il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, la Legge 23 dicembre 2014 n.190 "Legge di stabilità 2015", il D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito nella Legge 6 agosto 2015 n. 125, la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di bilancio 2017", nonché la Legge di bilancio per l'esercizio 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

dato atto che la proposta di bilancio tiene conto dei vincoli alla spesa come definiti dalla normativa vigente;

visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare il Titolo II, rubricato "Programmazione e bilanci";



visti il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020 (**allegato A**), la nota integrativa (**allegato B**), il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (**allegato C**) ed il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (**allegato D**);

visto il parere favorevole reso, in data 15 gennaio 2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. (**allegato E**);

visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 ed allegati al presente atto (**allegati nn. 1 e 2**);

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 5 febbraio 2018 e depositato in atti;


udita l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Lemucchi e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri integralmente registrati e conservati agli atti della seduta, quale parte integrante il verbale della stessa

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato dalla scheda votazioni allegata (**allegato n. 3**):

presenti e prenotati	n. 28
votanti	n. 28
favorevoli	n. 19
contrari	n. 09

d e l i b e r a

1. per gli effetti di cui all'art. 174 T.U.E.L., di approvare il **Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020**, redatto ai sensi dell'allegato 9 al D.Lgs n.118/1011 (**allegato A**), corredato di **nota integrativa (allegato B)** che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. per gli effetti di cui all'articolo 18 *bis* del D.Lgs n.118/1011, di approvare il **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 del Decreto Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (**allegato C**), disponendo che gli uffici comunali competenti provvedano alla pubblicazione del "Piano" sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale;
3. di dare atto che le previsioni contenute nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 consentono di conseguire, in linea previsionale, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012 n. 243, come definito dall'art. 1, commi da 463 a 484, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), così come evidenziato nel **Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica**, di cui all'art. 1, comma 468, della legge citata che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (**allegato D**);
4. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è corredato degli allegati previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 e dall'art. 172 del T.U.E.L., di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;



5. di dare atto dell'indirizzo internet del Comune di Lucca dove sono pubblicati i rendiconti della gestione dell'ente: www.comune.lucca.it (sezione *amministrazione trasparente/bilanci*), all'interno del quale sono pubblicati anche i bilanci degli enti direttamente partecipati;
6. di prendere atto del **parere alla proposta di bilancio di previsione finanziario 2018-2020**, redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 T.U.E.L. che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (**allegato E**);
7. di dare atto altresì che l'attività di gestione sarà oggetto di continua verifica al fine di salvaguardare il permanere degli equilibri di bilancio e conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sancito dalle regole in tema di "pareggio di bilancio" (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 e dell'art. 1, commi da 463 a 484, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232);
8. di dare atto che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato dalla scheda votazioni allegata (**allegato n. 4**):

presenti e prenotati	n. 28
votanti	n. 28
favorevoli	n. 19
contrari	n. 09

d e l i b e r a

6 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Battistini

il Segretario Generale
Corrado Grimaldi

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente